



COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123
posta elettronica info@comune.maglione.to.it

ORDINANZA N. 1-2025 protocollo generale nr. 9-2025

Oggetto:	regolazione della circolazione in occasione dei lavori svolti per conto di <i>Società metropolitana acque Torino s.p.a. (Smat gruppo)</i> – dal 1°.1.2025 al 10.1.2026
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO che la *Società metropolitana acque Torino s.p.a.* (denominata *Smat gruppo*) ha richiesto l'emissione di un'ordinanza per l'anno 2025 per la regolamentazione della circolazione stradale in occasione dei lavori che la stessa potrebbe svolgere per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di fognatura e acquedotto e, più in generale, del servizio idrico integrato alle imprese che operano sul territorio per gli interventi sulla rete;

CONSIDERATO che le condizioni in premessa sono essenziali, posto il fine da raggiungere;

RILEVATO che per le motivazioni in premessa è opportuno in caso di necessità, per la sicurezza stradale e la viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sui tratti stradali del territorio comunale;

RITENUTO opportuno predisporre un'ordinanza sindacale generale di disciplina del traffico veicolare sulle strade di competenza comunale fino al 10.1.2026 al fine di consentire la programmazione e/o lo svolgimento dei lavori indicati in premessa con la maggiore celerità e per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTO il parere favorevole espresso dall'ufficio tecnico e dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21 e 26 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

in tutte le strade comunali fino al 10.1.2026 l'istituzione temporanea della limitazione alla circolazione veicolare e pedonale da effettuarsi in occasione dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di rete idrica, acquedotto e fognatura, compresi il divieto di transito, di sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare e il senso unico, anche alternato, con l'eccezione:

1. dei veicoli di *Smat gruppo* e delle imprese appaltatrici dei lavori;
2. dei veicoli elencati all'art. 177 del *Codice della strada*;
3. dei veicoli dell'Amministrazione comunale;
4. dei veicoli dei residenti.

PRESCRIVE

che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso da collocarsi sul posto, almeno 48 ore prima delle prescrizioni limitative, a cura di *Smat gruppo* o delle imprese appaltatrici incaricate di eseguire i lavori;
- b. la limitazione della circolazione veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali con la posa di elementi ben visibili e con la collocazione di idonea segnaletica di preavviso;
- c. dovranno realizzarsi tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e a cose;
- d. dovrà essere fornita la più ampia pubblicità dei provvedimenti, mediante il collocamento di idonei segnali stradali e della temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, oltre all'informazione con indicazioni ai residenti dell'area interessata dalle limitazioni;
- e. *Smat gruppo* e/o le imprese appaltatrici tenute a eseguire i lavori dovranno assicurare, mediante spostamento nelle immediate vicinanze degli appositi spazi eventualmente esistenti nel luogo oggetto d'intervento di manutenzione, la sosta alle persone invalide;
- f. al termine dei lavori *Smat gruppo* o le imprese appaltatrici tenute ad eseguire il lavoro dovranno provvedere al ripristino della preesistente segnaletica;

- g. la chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno solare, su una sola strada e non dovrà interessare tratti stradali superiori ai 100 metri;
- h. tutte le comunicazioni dovranno essere preventivamente rese note al servizio di Polizia locale all'indirizzo di posta elettronica vigile.maglione@ruparpiemonte.it con indicazione del giorno, del luogo e dell'orario in cui saranno effettuate le limitazioni, oltre all'analitica motivazione;
- i. sono escluse le strade di competenza della Città metropolitana di Torino;
- j. nell'area del cantiere dovrà essere tenuta, a cura del responsabile, copia della presente ordinanza nonché copia dell'autorizzazione rilasciata dagli uffici tecnici preposti.

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura di *Smat gruppo* che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata dei lavori, in osservanza al *Codice della strada*;
- che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale di Maglione e ai Carabinieri di Borgomasino;

AVVISA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze> ovvero in ogni circostanza indicata in dispositivo anche nei luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Maglione, 2 gennaio 2025



IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39